

Ancora alla Corte di giustizia alcune questioni interpretative sulla disciplina del prelievo supplementare in tema di cc.dd. quote latte.

Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 5 aprile 2019, n. 2241 – Pres. Maruotti, Est. Cogliani

Agricoltura – Quote latte – Disciplina eurounitaria – Interpretazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare quando sussistono le condizioni stabilite dal medesimo Regolamento;

b) se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea;

c) se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di "categoria prioritaria" ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato(1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il Consiglio di Stato affida alla Corte di giustizia alcuni dubbi di compatibilità comunitaria sulla disciplina del prelievo supplementare in tema di quote latte.

Dopo aver proceduto alla ricostruzione del quadro normativo rilevante, europeo e nazionale, il collegio ha osservato che:

- a) con riferimento al primo quesito;
 - a1) sebbene il Regolamento (CEE) n. 3950/92 non consentisse agli Stati membri di prevedere come obbligatoria la trattenuta da parte dell'acquirente del prelievo supplementare (come invece permesso successivamente dall'art. 11, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.

1788/2003), nondimeno la regola fondamentale del Regolamento 3950 era che i produttori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, primo comma, dello stesso Regolamento, fossero comunque tenuti al pagamento del prelievo supplementare;

- a2) la legge n. 119 del 2003 prevedeva, invece, l'obbligatorietà del prelievo supplementare, all'art. 5, commi 1 e 2, disponendo che *"1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001/CE, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1392/2001/CE, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti. 2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6"*;
- a3) nel caso di specie, la violazione del diritto dell'Unione europea non risulta aver inciso sulla posizione degli appellanti, poiché essi non hanno rispettato l'obbligo imposto dall'art. 5 della l. n. 119 del 2003 (che prevede tra l'altro a carico dei produttori di latte vaccino l'obbligo di effettuare la trattenuta del prelievo supplementare) e non risultano essere state comminate nei loro confronti sanzioni di sorta;
- a4) tuttavia, posto che la violazione di una norma del diritto dell'Unione obiettivamente sussiste, l'ordinanza affida il quesito alla CGUE onde ottenere l'esatta interpretazione del diritto sovranazionale con riferimento agli effetti giuridici di detta violazione;
- b) l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004 prevede la restituzione del prelievo versato mensilmente in eccesso ai produttori in regola con i versamenti

- medesimi, derivandone due diversi interrogativi attinenti all'interpretazione del diritto dell'Unione;
- c) un primo dubbio esegetico concerne la valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione di una previsione nazionale che disponga un trattamento differenziato a soggetti, nello specifico produttori di latte vaccino, i quali abbiano rispettato un obbligo contrario al diritto dell'Unione europea;
 - c1) la legge n. 119 del 2003 fu approvata dal legislatore italiano anche la fine di contrastare la diffusa inosservanza del sistema delle c.d. quote latte in alcune regioni del Nord Italia e, quindi, in questa prospettiva si scelse di introdurre obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella filiera del latte, volti ad arginare il fenomeno e a garantire l'effetto utile del diritto sovranazionale;
 - c2) pur considerando che la primazia del diritto dell'Unione non giustifica di per sé violazioni dello stesso ordinamento da parte della legislazione degli Stati membri, anche se ispirate dalla finalità di assicurare un maggiore rispetto della normativa sovranazionale, appartiene allo stesso diritto dell'Unione europea il principio generale di tutela dell'affidamento che sembra consentire, nel caso di specie, la protezione degli interessi di quei produttori e di quegli acquirenti che abbiano comunque rispettato una legge nazionale rispetto a coloro che non l'abbiano rispettata;
 - d) un secondo dubbio esegetico riguarda l'effettivo contrasto dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004 con l'art. 9 del Regolamento CE 9 luglio 2001, n. 1392/2001, in quanto:
 - d1) la disposizione interna non sembra configurare l'insieme dei produttori che abbiano rispettato l'obbligo di versamento mensile come un categoria prioritaria ai sensi del diritto dell'Unione europea;
 - d2) ma si limita a stabilire modalità differenziate per la restituzione del prelievo imputato in eccesso, distinguendo tra i produttori che abbiano osservato l'obbligo del versamento mensile e quelli che non l'abbiano rispettato;
 - d3) occorre, pertanto, conoscere l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione in ordine al concetto e alla configurabilità di una categoria privilegiata.

II. – Per completezza si segnala quanto segue:

- e) le questioni della compatibilità della disciplina interna con quella europea in materia di c.d. quote latte, già rimesse alla Corte di giustizia dell'unione europea, sono le seguenti:

- e1) con particolare riferimento alla riassegnazione della quota inutilizzata del quantitativo di latte di riferimento nazionale, Cons. Stato, sez. III, ordinanza 23 maggio 2018, n. 3074 (oggetto della News US, in data 28 maggio 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione: se l’art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere - anche alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all’art. 10 comma 3 del regolamento n. 1798/2003/CE - interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità”*;
- e2) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 644, che ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: *“se il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di latte di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento”*; *“se il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea”*; *“se l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare di latte imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato”*;
- e3) con quesiti analoghi a quelli formulati dall’ordinanza in rassegna, Cons. Stato, sez. III, ordinanza, 27 dicembre 2017, n. 6117 (in *Riv. corte conti*, 2018, fasc. 1, 542, nonché oggetto della News US in data 3 gennaio 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“Vanno rimesse*

alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: a) se il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di latte di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento; b) se il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea; c) se l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di "categoria prioritaria" ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare di latte imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato";

- f) in dottrina, si vedano, tra gli altri: PALUMBO G., *Profili fiscali in tema di quote latte*, in *www.filodiritto.com*, 2016; TALLARIDA A., *Quote latte: fine di un regime controverso*, in *Rass. avv. Stato*, 2015, fasc. 2, 240; COLANERI P., *Il regime delle quote latte a fronte della sua imminente fine*, in *Economia & dir. agroalimentare*, 2013, 411; LAMOLA L., *In tema di quote latte, la disciplina italiana non contrasta con il diritto comunitario né presenta profili di illegittimità costituzionale* (Nota a T.a.r. Piemonte, sez. II, 24 settembre 2013, n. 1044, Az. agr. R. c. Agenzia erogaz. agr.), in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2014, 806; *L'applicazione in Italia della disciplina delle quote-latte*, a cura di MAZZOTTA F., in *Riv. guardia di finanza*, 2013, 1565; CAIROLI G., *Quote latte: al 31 marzo 2015 la fine - Le conseguenze*, in *Alimenta*, 2013, 227; ASCIONE M., *Quote latte e responsabilità a titolo di peculato del legale rappresentante della società cooperativa*, in *Giur. merito*, 2012, 915;
- g) sulla giurisdizione con riferimento alla controversia tra fornitore e acquirente sul diritto di prelievo supplementare, Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2017, n. 11985, secondo cui *"la controversia tra il fornitore, che chiede il pagamento integrale delle forniture di latte effettuate, e l'acquirente, che, non contestando queste ultime, oppone la sussistenza del diritto di prelievo supplementare di latte di vaccino e suoi derivati e, dunque, il necessario accantonamento delle somme pretese, dovendo trattenere detta quota in qualità di delegata ex lege della p.a., appartiene alla*

giurisdizione del giudice ordinario; invero, la circostanza che la disciplina delle quote latte sia connotata da molteplici profili pubblicistici, in rapporto ai quali è previsto il compimento di controlli amministrativi e di adempimenti pubblicitari ad opera dell'Aima (ora Agea), non incide sul diritto di credito fatto valere in giudizio dal fornitore, non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio di poteri autoritativi ad opera della p.a.: non è, infatti, in questione una qualsivoglia valutazione discrezionale da cui possa essere condizionata la pretesa restitutoria, trattandosi unicamente di procedere all'accertamento del soggetto creditore della somma accantonata, allorché non più vincolata al prelievo";

- h) Corte dei conti, sez. contr. affari comunitari e internaz., 19 dicembre 2016, n. 17, che ha approvato la relazione annuale al parlamento sui rapporti finanziari dell'Italia con l'Unione europea e sull'utilizzo dei fondi europei nel 2015. In tale relazione si evidenzia come, nel settore lattiero-caseario, il 2015 abbia rappresentato un anno di svolta grazie al passaggio dal sistema delle quote latte ad un sistema di sostegno più articolato e flessibile e all'attivazione, sia a livello europeo che a livello nazionale, di incentivi per la riduzione volontaria della produzione del latte attraverso finanziamenti *ad hoc* per gli allevatori;
- i) Corte dei conti, sez. centr. contr. Stato gestione, 23 ottobre 2014, n. 12. La relazione espone le valutazioni finali della sezione, dopo le precedenti indagini del 2012 e del 2013, sulla gestione degli interventi di recupero delle somme pagate all'Unione europea dallo Stato, in luogo degli allevatori, per eccesso di produzione lattiero-casearia; in particolare, la relazione osserva che la conseguenza finanziaria della cattiva gestione trentennale delle quote latte - caratterizzata dalla confusione della normativa, delle procedure, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti investiti e dall'incertezza sui dati della produzione - si è tradotta, ad oggi, in un esborso complessivo nei confronti dell'Unione europea di oltre quattro virgola quattro miliardi; la sezione rileva che l'assunzione da parte dello stato dell'onere del prelievo si configura come violazione sia della normativa europea, sia degli obiettivi di politica economica dell'Unione europea in materia di organizzazione del mercato lattiero-caseario e tutela della libera concorrenza tra i produttori del settore; la relazione evidenzia, inoltre, che, senza un'efficiente azione di recupero delle somme anticipate dallo stato, tale recupero diventerà sempre più improbabile, con il rischio della traslazione dell'onere finanziario dagli allevatori inadempienti alla fiscalità generale e conseguente imputazione di danno erariale nei confronti degli amministratori pubblici inadempienti; queste ultime considerazioni hanno indotto la sezione a inviare ai competenti uffici della procura della corte la relazione deliberata;

- j) sulla ripartizione di competenze tra Regioni e Stato in materia, Corte cost., 7 luglio 2005, n. 272 (in *Foro it.*, 2006, I, 3000), secondo cui:
- j1) *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, d.l. 11/97, aggiunto in sede di conversione dalla l. 81/97, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare siano svolte dalle regioni e dalle province autonome, fatti salvi i compiti dell'Aima in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono, in riferimento agli art. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost., nonché al principio di leale collaborazione";*
 - j2) *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui si attribuirebbe alla valutazione della commissione governativa di indagine, senza predeterminazione dei criteri, con effetto retroattivo e senza alcuna consultazione delle regioni, l'individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato, in riferimento agli art. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.";*
 - j3) *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui ha istituito una commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte e ne disciplina le funzioni, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.";*
 - j4) *È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis d.l. 411/97, aggiunto, in sede di conversione, dalla l. 5/98, nella parte in cui dispone l'istituzione, con decreto del ministro delle politiche agricole, di una commissione di garanzia composta da sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi precisati nello stesso decreto, in riferimento agli art. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.;*
 - j5) *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° e 14° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che l'Aima recepisca le correzioni degli errori effettuati nelle operazioni di riesame, motivatamente segnalati dalle regioni e dalle province autonome, correzioni da queste effettuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,*

sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame dovrà essere definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimenti del ministro per le politiche agricole, adottati d'intesa con la conferenza permanente, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”;

j6) *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 21° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal periodo 1999-2000, le quote resesi disponibili, a seguito dell’attuazione del d.l. 411/97, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell’assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione o provincia autonoma, accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 21° comma bis, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso possono beneficiare della riassegnazione i produttori che, nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999, abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”*

k) sulla giurisprudenza europea in tema di quote latte, si vedano, tra le altre:

k1) Corte di giustizia UE, 24 gennaio 2018, C-433/15 (in *Riv. corte conti*, 2018, fasc. 1, 385), secondo cui *“La repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 1 e 2 regolamento (Cee) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’art. 4 regolamento (Ce) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli art. 79, 80 e 83 regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati*

agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm), nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dell'art. 7 regolamento (Cee) n. 536/93, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell'art. 11, par. 1 e 2, regolamento (Ce) n. 1392/2001, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92, e, da ultimo, degli art. 15 e 17 regolamento (Ce) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1788/2003, come modificato dal regolamento (Ce) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006";

k2) Corte di giustizia CE, 13 dicembre 2007, n. 408/06, secondo cui : *“L'attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna svolta da punti vendita di quote latte configura un'attività economica ai sensi dell'art. 4 sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione; spetta al giudice nazionale verificare se l'attività di cui trattasi soddisfi tali due condizioni, nonché accertare, eventualmente, se l'attività sia svolta dai punti vendita di quote latte al fine di riscuotere tale corrispettivo, pur tenendo conto del fatto che la riscossione di un importo non è di per sé tale da conferire un carattere economico ad un'attività determinata. Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell'art. 4, n. 5, 3° comma, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato D di quest'ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, 3° comma, in combinato disposto con il punto 12 dell'allegato D della detta direttiva; infatti il compito di un punto vendita di quote latte è sensibilmente diverso da quello di un organismo agricolo di intervento, che è caratterizzato dall'acquisto e dalla rivendita dei prodotti agricoli stessi, come potrebbe fare qualsiasi operatore economico, dato che tale esercizio comporta in particolare la costituzione di scorte, come accade, segnatamente, nel settore dei cereali; la logica del pieno assoggettamento che soggiace all'allegato D della sesta direttiva esclude quindi dalla sua sfera di applicazione un'attività di ripartizione delle quote latte tra i produttori, in quanto l'accentramento delle diverse pretese di questi ultimi non dipende da un operatore che procede ad acquisti e vendite di prodotti agricoli sul mercato; inoltre, il raffronto tra le versioni in lingua tedesca, francese, inglese, spagnola e italiana del punto 12 dell'allegato D della sesta direttiva consente di determinare che lo*

spaccio, ai sensi di tale punto, riguarda gli organismi incaricati di vendere diversi prodotti e merci al personale dell'impresa o dell'amministrazione di cui fanno parte; questo non è il compito di un punto vendita, che è incaricato di contribuire all'equilibrio dei quantitativi di riferimento di consegna, nell'ottica della loro limitazione, al meglio degli interessi di ciascun produttore. Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche; poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo stato membro di cui trattasi, tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l'esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza";

- k3) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, nn. 231, 303, 451/00 (in *Foro it.*, 2005, IV, 250, con nota di BELLANTUONO; *Rass. avv. Stato*, 2004, 160, con nota di FIUMARA), secondo cui: *"gli art. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata. I regolamenti 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti; il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest'ultimo; spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali";*

- k4) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, n. 480-482, 484, 489-491, 497-499/00 (in *Foro it.*, 2005, IV, 251, con nota di BELLANTUONO), secondo cui: “*gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata*”;
- k5) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, n. 495/00, secondo cui : “*gli art. 1 e 4 regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata; infatti, da un lato, se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato da tale produttore durante l'anno di riferimento, tale produttore, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto; d'altro lato, i produttori non possono nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione, al termine di una campagna di produzione, di un determinato quantitativo di riferimento individuale non utilizzato; infatti una tale riassegnazione è, per sua natura, ipotetica e impossibile da determinare in anticipo nel suo ammontare, poiché dipende dall'attività degli altri produttori; un produttore quindi non può, prima di una campagna di produzione, nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione di una determinata parte di quote non utilizzate; inoltre, non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte; infatti, i*

produttori di latte degli stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l'istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti";

- k6) Corte di giustizia CE, 18 novembre 2004, n. 261/03, 262/03, secondo cui: *"gli art. 1, 2 e 9 lett. g) del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché l'art. 1 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell'applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l'ipotesi in cui un'impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo";*
- k7) Corte di giustizia CE, 15 luglio 2004, n. 459/02, secondo cui: *"il prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 856/84, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli art. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; esso costituisce, infatti, una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale, in quanto fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero; ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote";*
- k8) Corte di giustizia CE, 16 maggio 2002, n. 384/00 (in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, 423, con nota di BORRACCETTI), secondo cui: *"le norme generali in materia di quote latte si applicano anche al produttore che, coniuge dell'erede designato, ha ricevuto l'azienda a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato";*
- k9) Corte di giustizia CE, 13 aprile 2000, n. 292/97 (in *Foro it.*, 2001, IV, 129, con nota di BELLANTUONO), secondo cui: *"l'applicazione puntuale del regolamento n. 3950/92/Cee, che stabilisce le c.d. «quote latte», può essere*

demandata alla disciplina nazionale purché questa rispetti principi di proporzionalità e di non discriminazione; la disciplina interna può fissare concretamente i periodi di riferimento da tenere in considerazione e ripartire le categorie di produttori al fine dell'assegnazione della «quota latte»; ove rispettate le norme Ce e i principi generali dell'ordinamento, uno stato membro può operare discrezionalmente nell'ambito della fissazione di criteri per l'assegnazione della «quota latte»”;

- l) nel senso della legittimità del prelievo supplementare in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore e sui tempi per notificare l'atto di intimazione di pagamento di somme a titolo di prelievo supplementare, si vedano, tra le altre:
 - 11) T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II, 5 luglio 2017, n. 7839, secondo cui *“Il sistema della compensazione basato sull'applicazione di un prelievo a prescindere dalla prova dell'effettiva produzione lattiera, non è stato ritenuto arbitrario dalla giurisprudenza amministrativa sul presupposto che si tratta di una forma di prelievo scelta dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua discrezionalità politica. Il prelievo supplementare non rappresenta, infatti, una sanzione, bensì costituisce una restrizione che origina da precise regole di dinamica politica dei mercati; ebbene, essendo stati accertati numerosi errori con riferimento ai QRI originariamente attribuiti dalle autorità italiane, si è resa necessaria la rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore e al conseguente ricalcolo che ha generato i prelievi supplementari; il regime introdotto dal legislatore nazionale non si appalesa, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario né può fondare un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di un QRI inesatto”;*
 - 12) T.a.r. per il Lazio - Roma, sez. II, 7 giugno 2017, n. 6707, secondo cui *“La mancata notifica dell'atto di intimazione di pagamento di somme a titolo di prelievo supplementare per le c.d. quote latte determina la sua inefficacia ai sensi dell'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 e, quindi, l'impossibilità per la ricorrente di chiedere la rateizzazione del debito e, dunque, l'illegittimità, in via derivata, della procedura successiva e, in particolare, dell'emissione della cartella di pagamento”.*